

Tfr ai fondi, eredi più incerti

L'attribuzione della somma dipende dall'indicazione dell'interessato

Fisco. Nessuna imposizione neanche in caso di consenso alle forme complementari

L'eccezione. Anziché la reversibilità è possibile ottenere il capitale residuo

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Giuseppe Cerati

«»» Durante la propria vita lavorativa, il prestatore che intenda costituirsi una pensione complementare può optare, a seconda delle varie modalità previste dagli accordi economici collettivi e delle proprie scelte individuali, per:

a) un fondo pensione chiuso (negoziale) o un fondo pensione aperto con adesione collettiva (articoli 3 e 12 del Dlgs 252/2005);

b) un fondo pensione aperto ad adesione individuale (articoli 12 e 13 del decreto legislativo 252/2005);

c) un contratto di assicurazione sulla vita individuale, in gergo detto «fip» (articolo 13, comma 1, lettera b), del Dlgs 252/2005).

In questo ambito, la contribuzione a una forma pensionistica complementare, ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 252/2005, può avvenire attraverso un flusso "complesso" di risorse:

a) contribuzione a carico del datore di lavoro;

b) contribuzione a carico del lavoratore;

c) Tfr in maturazione dal 1° gennaio 2007.

Il conferimento a una forma pensionistica complementare determina che il Tfr assume una natura prettamente previdenziale (trattandosi di valore da percepire al momento del pensionamento obbligatorio) e perde la natura di «retribuzione differita» (tipica del Tfr tradizionalmente inteso e dimostrata dal fatto che si tratta di un valore da percepire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).

Ora, le contribuzioni ricevute dalla forma pensionistica complementare vengono investite nel mercato finanziario. Questa fase, detta di «accumulo», dura fino a che il lavoratore rimane attivo e cioè fino a che non abbia raggiunto l'età prevista per il pensionamento obbligatorio: ovviamente, il valore della posizione maturata varia ogni giorno in relazione alle valorizzazioni degli attivi finanziari in cui investe il fondo.

Quindi, il valore della posizione previdenziale deriva dalla somma algebrica delle contribuzioni che il fondo riceve e dei suoi rendimenti finanziari (anche negativi) maturati giorno per giorno.

Il meccanismo così delineato porta alla formazione di un montante che, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, consentirà all'aderente, se in vita a quella data, di ottenere un capitale (in misura massima del 50% del valore spettantegli) e una rendita vitalizia.

Se invece l'aderente muore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, secondo l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 252/2005, «l'intera posizione individuale maturata» (il capitale nel frattempo formatosi mediante le contribuzio-

ni e i rendimenti ottenuti) «è riscattata dagli eredi, ovvero da diversi beneficiari designati dall'aderente siano essi persone fisiche che giuridiche».

La medesima norma inoltre sancisce che, «in mancanza di tali soggetti... la posizione resta acquisita al fondo pensione» se si tratta di un fondo ne-

goziale (chiuso o aperto con adesione collettiva) ovvero, se si tratta di una forma pensionistica individuale, «viene devoluta a finalità sociali».

Se dunque è chiaro che, nel caso di morte del lavoratore, i soggetti di cui sopra percepiscono dal fondo pensione (chiuso o

LO SNODO

Dopo l'adesione cambiano le regole per il riscatto mentre quanto versato assume carattere previdenziale

aperto) o dalla compagnia di assicurazione l'ammontare dell'intera posizione previdenziale secondo il valore che la stessa aveva assunto al momento del decesso, meno chiaro è il titolo in base al quale matura il diritto al percepimento di questo valore.

Infatti, la norma prima parla di «eredi» e poi di «diversi beneficiari designati dall'aderente» e separa questi due insiemi con l'avverbio «ovvero». Inoltre, la norma dispone che «in mancanza» dei predetti soggetti, a seconda dei casi, la posizione resta acquisita al fondo pensione o viene devoluta a finalità sociali.

Se si vuole dare coerenza a questa "graduatoria" che la legge dispone, sembra che non si

Fuori dall'«attivo»

Sotto il profilo dell'imposta di successione, l'acquisizione del valore corrispondente alla posizione del lavoratore defunto non dovrebbe assumere

alcuna rilevanza: da un lato perché, in linea generale, trattandosi dell'acquisto di un diritto proprio e non di una trasmissione ereditaria, si è fuori dall'alveo applicativo dell'imposta; d'altro lato, in particolare, non dovrebbe esservi difficoltà a far rientrare l'acquisto di questo valore tra quelle «indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto» che l'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 346/90 qualifica come poste che non concorrono a formare l'attivo ereditario.

possa percorrere altra strada che quella di ritenere che il lavoratore, contribuendo a un fondo pensione possa, in caso di sua morte ante pensionamento:

- a) nominare specificamente i beneficiari della sua posizione;
- b) effettuare una generica individuazione dei beneficiari, determinandone la loro coincidenza con coloro che saranno i suoi eredi;
- c) non effettuare alcuna specifica designazione di beneficiari ed escludere che essi coincidano con coloro che saranno i suoi eredi (caso nel quale, come detto, la legge dispone l'accrescimento della posizione del defunto al patrimonio del fondo pensione o la sua devoluzione a fini sociali).

In altri termini, se si considera che la presenza di «eredi» da sé valga a determinare l'attribuzione a essi della posizione del lavoratore defunto, la norma in questione non sembra poter funzionare.

Infatti, per definizione, non è possibile che, alla morte di una persona fisica, non si abbia un erede: se vi è un testamento, l'erede è chi accetta la disposizione a titolo universale a suo favore (cosiddetta successione testamentaria); se non vi è

testamento, erede è il soggetto cui la legge attribuisce la qualità di chiamato all'eredità (sono il coniuge e i parenti del defunto fino al sesto grado) e che accetta la chiamata (cosiddetta successione legittima); in mancanza di accettazione della chiamata testamentaria o per legge, l'erede è lo Stato.

Tra l'altro, il ragionamento fin qui sviluppato vale a dare linearità e coerenza di soluzioni sia al caso della morte del lavoratore che abbia effettuato contribuzione al fondo pensione sia al caso del lavoratore che abbia optato per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita («fip»): qui infatti si verifica il tipico caso del pagamento dei beneficiari della polizza da parte di una compagnia di assicurazione; si tratta di un diritto che i beneficiari conseguono in proprio e non quali eredi di colui che ha stipulato la polizza, il quale peraltro ben può disporre che la qualità di beneficiario del contratto di assicurazione sia assunta, come spesso accade, da chi sarà anche suo erede.

Se dunque si segue questa linea, l'acquisizione del valore corrispondente alla posizione individuale del lavoratore defunto è un diritto che il beneficiario consegue *iure proprio*: anche colui che assume la qualità di beneficiario in quanto erede del lavoratore defunto, non acquisisce il diritto a quel valore in quanto parte del patrimonio del defunto in cui egli subentra quale erede ma in quanto, appunto, diritto conseguito in proprio e non per il tramite dell'accettazione ereditaria.

 www.ilsole24ore.com/norme
Lo speciale previdenza complementare

Il meccanismo**L'ACCUMULO**

È la fase nel corso della quale le contribuzioni alla forma pensionistica complementare vengono investite nel mercato. Dura fino a quando il lavoratore è attivo, cioè fino a quando non abbia raggiunto i limiti di età per il pensionamento obbligatorio.

IL MONTANTE

È il valore della posizione previdenziale, cioè la somma algebrica delle contribuzioni ricevute dal fondo e dei rendimenti finanziari maturati (che possono avere anche segno negativo).

LE PRESTAZIONI

Al raggiungimento dell'età pensionabile l'aderente può ottenere un capitale, di norma pari al 50% del montante, e una rendita vitalizia.

IL RISCATTO

In questo caso l'intera posizione maturata, sulla base del Dlgs 252/05, è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari designati dall'aderente.

LE ALTERNATIVE DELLA COVIP

- Rendita vitalizia reversibile (è percepita dall'aderente e, dopo il suo decesso, in tutto o in parte dalla persona da lui designata)
- Rendita certa e poi vitalizia: è percepita dall'aderente per un certo numero di anni stabilito dal fondo o, in caso di decesso, dalla persona indicata. Passato il periodo stabilito, se l'aderente è ancora in vita, si trasforma in rendita vitalizia.
- Rendita vitalizia differita: è corrisposta all'aderente solo a partire da una data stabilita, successiva all'esercizio del diritto alla prestazione. La rendita diventa reversibile al momento della morte dell'iscritto.